



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 42/2016 DEL 19/04/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 5096/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro resa nel giudizio dipendente cod. R.P. 062186 c/ Regione Puglia



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:


- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 5096/2015, relativo al diritto, in favore del dipendente cod. R.P. 062186, alla quantificazione dell'indennità supplementare di cui all'art. 28 L.R. n. 7/2002, tenendo conto della retribuzione di posizione e conseguente condanna della Regione Puglia a corrispondere al ricorrente la somma di € 86.946,39, nonché condanna alle spese di lite liquidate complessivi € 5.800,00 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.



Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta

come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro n. 5096/2015, si espone quanto segue:

- Con nota prot. AOO_024-15806/2015, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 5096/2015, con la quale il Tribunale di Bari/Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto del dipendente cod. R.P. 062186 al riconoscimento del diritto alla quantificazione dell'indennità supplementare di cui all'art. 28 L.R. n. 7/2002, tenendo conto della retribuzione di posizione e ha conseguentemente condannato la Regione Puglia a corrispondere al ricorrente la somma di € 86.946,39, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.800,00 oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

- in virtù dell'art. 429, comma 3, cpc *"Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto"*.

- Di conseguenza è necessario procedere al riconoscimento, in favore dell'ex dipendente cod. R.P. 062186 anche degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (11.03.2003 – data di adozione della Determinazione Dirigenziale n. 143/2003) sino al soddisfo, che, sulla base dei conteggi effettuati dal Servizio Trattamento Economico, di assistenza, previdenza ed assicurativo del personale, risultano pari € 17.909,42.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3026 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 *"Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"*, mentre per gli interessi legali e le spese di giudizio, dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 5096/2015 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 5096/2015 emessa dal Tribunale di Bari/Sez. Lavoro**, dell'importo totale di € 113.318,71=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3026 (*Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 86.946,39; con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 26.372,32= per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.”



Aut.